



Tribunale di Bari

Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 17/2022

Il Giudice Designato, dott.ssa Assunta Napoliello

Vista la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da RUTIGLIANI MICHELANGELO con contestuale istanza di esdebitazione del familiare incapiente STEA ORTENSIA ai sensi degli artt. 7 ss L. n. 3/2012;

visti i depositi effettuati dal Gestore della Crisi dott. Massimiliano Cocola;

ritenuto che, in merito alla posizione di Stea Ortensia, non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 14-quaterdecies per la presenza di una seppur esigua quota di bene immobiliare e rilevata la carenza del requisito prescritto dall'art. 14-terdecies c. 1 lett. e) (aver svolto attività produttiva di reddito o aver ricercato una occupazione o non averne rifiutata una);

vista l'attestazione dell'OCC;

ritenuto che possa accogliersi l'istanza con la quale si chiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarà divenuto definitivo, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati i diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore, atteso che la prosecuzione della esecuzione mobiliare in atto potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti alla fissazione della udienza di cui all'art. 10 L. n. 3/2012

fissa

per la comparizione dei debitori, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 15.11.2022 ore 10:00

precisa

che alla suddetta udienza Stea dovrà fornire informazioni in merito alla mancanza del requisito prescritto dall'art. 14-terdecies c. 1 lett. e), invitandola altresì ad attivarsi al più presto per reperire un'occupazione lavorativa al fine di mettere a disposizione dei creditori una quota parte del loro debito

dispone

la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 2625/2021 pendente presso il Tribunale di Bari, con assegnazione delle somme fin qui accantonate alla presente procedura ai fini della soddisfazione della massa dei creditori

ordina

la sospensione della cessione del quinto dello stipendio a favore di Eurocqs S.p.A. gravante sulla retribuzione di Rutigliani;

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, il piano e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della data di udienza fissata ai sensi dell'art. 12-bis, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 L. cit. con eventuali spese a carico dell'istante

prescrive

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura del Gestore della Crisi sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di gestore della crisi), e il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di nominare un liquidatore per la vendita della quota del bene immobile detenuta da STEA, nonché di separare la prosecuzione delle procedure dei due coniugi.

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente e al dott. Massimiliano Cocola nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 26.09.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello